

COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
Provincia di Mantova -

COPIA

Deliberazione 6 del 26-02-2018
Codice Ente 10842

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **19:00** presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, a seguito degli inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunito, in sessione **Ordinaria**, in seduta **Pubblica** di **Prima convocazione**, il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

LEONI NICOLA	P
SOANA MARIA PIA	P
PERBONI PAOLO	P
CROSARA JESSICA	P
GALLESSE ROBERTO	P
MANERBA FEDERICA	P

ZOCCOLI ROBERTO	A
SGARBI LUISA	P
MADELLA IRENE	A
GORNI LUCIANO	P
FABBRI GIAN LUCA	P

TOTALE PRESENTI 9 TOTALE ASSENTI 2

Assiste all'adunanza il Segretario verbalizzante Dott. COPPOLA PAOLO
Assume la Presidenza il Sig. LEONI NICOLA in qualità di Sindaco

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

OGGETTO

**IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. CONFERMA**

*Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1
Del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)*

Si esprime il parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Gazoldo degli Ippoliti, **20-02-2018**

Il Responsabile di Servizio
f.to **Roverselli Claudia**

*Parere di regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1
Del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)*

Si esprime il parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Gazoldo degli Ippoliti, **20-02-2018**

Il Responsabile di Servizio
f.to **Roverselli Claudia**

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018. CONFERMA

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, illustra brevemente il punto proponendo la conferma per le aliquote TASI già deliberate nell'esercizio precedente.

Il Consigliere Gorni auspica l'esenzione dei fabbricati commerciali dall'imposizione della TASI; il Sindaco, nel sottolineare la necessità di assicurare la sostenibilità del Bilancio, precisa come anche quest'anno sia già stato un ottimo risultato quello di confermare senza aumentare nulla né come tributi né come tasse e tariffe servizi vari, motivando come non sia attualmente praticabile alcuna ipotesi di abbassare aliquote delle imposte.

Il Consigliere Sgarbi rileva come i negozi a Gazoldo continuino a chiudere con svuotamento del centro storico e si chiede cosa succederà allorché non ci saranno più esercizi commerciali aperti, sottolineando la necessità di far fronte a questo problema.

Il Sindaco evidenzia come il problema non sia risolvibile con l'eventuale diminuzione dell'imposizione fiscale, tant'è che in Comuni limitrofi anche con aliquote inferiori il problema della chiusura degli esercizi commerciali è identico se non addirittura più grave.

Il Sindaco rassicura il Consigliere anticipando come si rilevino anche recentemente segnali positivi di espansione da parte di varie attività produttive insediate in loco, per cui il quadro non è assolutamente così negativo come parrebbe secondo l'opinione del Consigliere Sgarbi, senza dimenticare che anche i sindacati hanno comunque riconosciuto come le aliquote delle imposte deliberate a Gazoldo siano tra le più basse della provincia.

Il Sindaco, constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, pone in votazione il punto che viene approvato a maggioranza da sette Consiglieri con l'astensione dei Consiglieri Gorni e Sgarbi: analogo esito per votazione su immediata eseguibilità.

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore";

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad € 175.000,00, stimate per effetto delle aliquote di cui al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità ma al

netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, garantiscono la copertura del 66,25% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 264.130,00 come desunti dallo schema del Bilancio di previsione **2018** :

- manutenzione del patrimonio comunale (edifici e aree comunali)	€	58.400,00
- servizi di manutenzione stradale e dell'illuminazione pubblica	€	95.600,00
- servizio di manutenzione del verde pubblico	€	80.800,00
- biblioteca	€.	26.000,00
- servizio di protezione civile	€	3.330,00

Richiamata la delibera C.C. n. 12 del 27.3.2017 con al quale sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2017 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017);

Visti:

- l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;
- l'art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“... Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 ...”*;

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *“... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”*;

Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) il quale ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) ai sensi del quale *“... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...”*;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tanto premesso e considerato:

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (Gorni e Sgarbi), contrari nessuno, espressi in modo palese per alzata di mano dai presenti e votanti

DELIBERA

1) **Di confermare** per l'anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato dall'art. 1, comma 37, lett a), della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) le aliquote da applicare ai fini TASI nelle seguenti misure:

- a. **aliquota di base: 1,4 per mille**
- b. **aliquota per l'abitazione principale (cat.A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze : 1,4 per mille**
- c. **aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. 201/2011: 0,00 per mille;**
- d. **Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo censite nelle categorie catastali da A1 a A9 (escluse le abitazioni categorie A1, A8, A9) - e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate – concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica a patto:**
 - Che l'immobile oggetto del contratto di comodato d'uso gratuito, sia adibito ad abitazione principale dal comodante;
 - Che l'immobile non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - Che il contratto di comodato d'uso gratuito, sia regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
 - Che il comodatario possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello concesso in comodato d'uso gratuito al parente di primo grado in linea retta;
 - Che il comodatario sia residente nello stesso Comune in cui l'immobile è concesso in comodato;
 - Che il comodario presenti la dichiarazione TASI attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge.

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta. Restano valide per l'anno 2018 le dichiarazioni presentate negli anni precedenti ed inerenti la medesima fattispecie sempreché non siano intervenute variazioni successive: **0,00 per mille**

- e. **aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo censite nelle categorie catastali da A/1 ad A/9 e per le loro pertinenze, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelle occupate a titolo gratuito da soggetti dimoranti e residenti anagraficamente. Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione del proprietario o titolare di altro diritto reale, mentre non si applica alle pertinenze tenute a disposizione: 1,00 per mille;**

- 2) **Di dare atto** che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, ed altresì al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, un gettito stimato pari ad € 175.000,00 che garantisce la copertura del 66,25% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 264.130,00, come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2018:

- manutenzione del patrimonio comunale (edifici e aree comunali)	€	58.400,00
- servizi di manutenzione stradale e dell'illuminazione pubblica	€	95.600,00
- servizio di manutenzione del verde pubblico	€	80.800,00
- biblioteca	€.	26.000,00
- servizio di protezione civile	€	3.330,00

- 3) **Di dare** quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2018;
- 4) **Di disporre** la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013;
- 5) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000 con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 (*Gorni e Sgarbi*), contrari nessuno, espressi in modo palese per alzata di mano dai presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to LEONI NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPPOLA PAOLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs.18.08.2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il

Gazoldo degli Ippoliti li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to COPPOLA PAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità (art.126-T.U. n. 267/2000) e
che è diventato esecutivo ai sensi art. 134- 3° comma -T.U. N. 267/2000 il

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
COPPOLA PAOLO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Gazoldo degli Ippoliti, li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
COPPOLA PAOLO